

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/11/2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/03/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21/12/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2022

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Istituzione - Presupposto - Destinazione**
- Art. 3 Soggetto passivo**
- Art. 4 Soggetto Responsabile degli obblighi tributari**
- Art. 5 Misura dell'imposta**
- Art. 6 Periodi di applicazione ed esenzioni**
- Art. 7 Obblighi delle strutture ricettive**
- Art. 8 Versamento dell'imposta**
- Art. 9 Controllo e accertamento dell'Imposta**
- Art. 10 Sanzioni**
- Art. 11 Rimborsi**
- Art. 12 Pubblicazione**
- Art. 13 Commissione permanente**
- Art. 14 Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Monterosso al Mare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e ne disciplina l'applicazione.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione - Presupposto - Destinazione

1. E' istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Monterosso al Mare, di cui alla Legge Regionale. n. 2/2008
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, e individuati in base al disposto dell'art. 15 del presente Regolamento in materia di turismo e promozione del paese, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/03/2018.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Monterosso al Mare, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale

Articolo 4

Soggetto Responsabile degli obblighi tributari

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i

soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti

canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I responsabili del pagamento dell'imposta sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica.

2. Previa stipula di apposita convenzione, possono essere altresì responsabili del pagamento dell'imposta, ai sensi del precedente comma 2, della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, i soggetti (piattaforme di prenotazione) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali e le modalità di riscossione e riversamento dell'imposta al Comune da parte di tali soggetti.

Articolo 5 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 2/2008 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti e dei prezzi di pernottamento.

Articolo 6 Periodi di applicazione ed esenzioni

1. L'imposta di soggiorno è applicata per tutto l'anno solare, unicamente fino ad un massimo di tre pernottamenti;
2. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) Le persone residenti nel Comune di Monterosso al Mare;
 - b) Tutti i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - c) Il personale appartenente alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile che soggiorna per esigenze di servizio;
 - d) Le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia;
 - e) i parenti di degenti in strutture sanitarie presenti sul territorio impegnati in attività di cura e assistenza, previa presentazione di certificazione rilasciata dalla stessa struttura;
3. L'esenzione di cui alle lettere c) d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione da parte del richiedente l'esenzione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
4. Le certificazioni attestanti le esenzioni previste dai commi precedenti devono essere trasmesse ai competenti Uffici Comunali.

Articolo 7

Obblighidelle strutturericettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'entità delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva e a rendicontarne il relativo incasso.
3. I gestori delle strutture ricettive devono dichiarare all'Ufficio Tributi del Comune entro il 10° giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (10/04 – 10/07 – 10/10 – 10/01), il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di pernottamento, il numero dei soggetti esenti (e la relativa documentazione che comprova l'esenzione), nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. L'imposta dovuta dovrà essere versata entro il 15° giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare (15/04 – 15/07 – 15/10 – 15/01).
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta e messa a disposizione gratuitamente dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica mediante le procedure informatiche previste dal Comune.

Articolo 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura entro il momento del check out; il gestore rilascia quietanza della somma riscossa anche contestualmente a quella del pagamento del soggiorno.
2. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva apposito modulo messo a disposizione dal Comune. Contestualmente il gestore è tenuto a segnalarlo immediatamente, per le vie brevi, all'Ufficio Tributi, per la procedura accertativa dell'evasione.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo oltre a rifiutarsi di versare l'imposta, si rifiuta anche di sottoscrivere il modulo suddetto, il gestore è tenuto a segnalarlo immediatamente, per le vie brevi, alla Polizia locale per la procedura sanzionatoria.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riscossione.

Articolo 9

Controllo accertamento dell'Imposta

1. Il Comune o la società concessionaria effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo può essere effettuato sia con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive mediante il Corpo di Polizia Municipale, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili

presso la Questura, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art 109 del TULPS,

nonché presso la Regione Liguria avente a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici ai sensi della L. R. 28/2006 e comunque attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

3. I gestori delle strutture ricettive dovranno:
 - a) Presentare la dichiarazione nei termini di cui al precedente art. 7;
 - b) Effettuare il versamento dell'imposta come stabilito dal precedente art. 8;
 - c) Esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo;
 - d) Trasmettere debitamente compilati e sottoscritti questionari riguardanti dati e notizie di carattere speciale richiesti dal Comune;
4. Il Comune o la società concessionaria provvede al controllo contabile sull'ottemperanza ai pagamenti dell'imposta di soggiorno, ed emette gli avvisi di accertamento per l'omessa ritardata incompleta o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Le procedure di erogazione della sanzione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 16 D. Lgs n. 472/1997.
5. Gli avvisi di cui al precedente comma sono notificati al gestore dell'attività ricettiva, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. La società concessionaria mette a disposizione del Comune la documentazione contabile eventualmente utile all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento. Il Comune segnala alla Società inadempimenti e violazioni alle disposizioni del presente Regolamento accertate nell'ambito delle verifiche
7. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno la Società applica le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 10 Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
2. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Codice Penale e dell'art. 76 DPR n. 445/2000 in caso di fattispecie costituenti reato riferite a dichiarazioni infedeli o comunque mendaci e

riferite all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

4. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Monterosso al Mare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma 1 non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad € 12,00.
4. Il presente articolo è conforme a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate. Eventuali modifiche al Regolamento Generale delle entrate comporteranno adeguamento automatico del presente articolo.

Art. 12 Pubblicazione

1. Il presente regolamento è inserito nel portale del Federalismo Fiscale in adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 13 Commissione permanente

1. E' istituito, con Deliberazione della Giunta Comunale, un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni rappresentative delle realtà locali nel settore turistico con il compito di individuare un ventaglio di progetti nelle materie di cui all'art. 2 del presente Regolamento, cantierabili in un anno, su cui investire il gettito dell'imposta (monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive)
2. Attraverso sondaggi (questionari di gradimento) da effettuarsi attraverso appositi moduli presso le attività ricettive, i soggetti passivi di cui all'art. 3 potranno esprimere e avanzare proposte/osservazioni da sottoporre alla Commissione

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti e successive modificazioni.
2. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha facoltà di modificare e posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.
4. Solo per l'anno 2018 l'imposta viene applicata dal 01/03/2018 e sono fatti salvi i contratti già in essere, da dimostrare